

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1850 del 11/04/2019
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - SOCIETA' AGRICOLA BERTOLI F.LLI S.S. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC) AD USO ZOOTECNICO E IRRIGUO - PROC. PC18A0052 (EX PC01A0737) - SINADOC 5870/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1907 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
PREMESSO che, in data 31/12/2001 (prot. n. 9224 di pari data), l'Azienda Agricola Bertoli F.lli s.s., con sede in Carpaneto P.no (PC), aveva presentato al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza della Regione Emilia-Romagna istanza di concessione, ai sensi della L. n. 368/1994 e del DPR n. 238/1999 (riconoscimento o concessione preferenziale), per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Carpaneto P.no, censito al foglio 36 Mappale 195, che veniva registrata con il codice di procedimento PC01A0737;

DATO ATTO che, nelle more della conclusione del predetto procedimento, il sig. Bertoli Lodovico, residente a Carpaneto P.no (C.F. BRTLVC55T21B812K), in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Bertoli F.lli s.s., con sede in Carpaneto P.no (PC), via Costa n. 22 loc. Travazzano - C.F. e P.IVA 00908200330:

- in data 7/2/2018 (prot. n. 1896 del 8/2/2018), ha presentato a questa Agenzia una nuova richiesta di rilascio della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, che è stata registrata con il nuovo codice di procedimento PC18A0052, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 107;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Travazzano - La Costa, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 36, mapp. n. 195; coordinate UTM 32: X: 561.758 Y: 4.970.836;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2,33;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 12.162;
- sempre in data 7/2/2018 (prot. 1898 del 8/02/2018), ha presentato, per il medesimo pozzo PC18A0052 (ex PC01A0737), una richiesta di concessione per uso irriguo, per una portata massima di esercizio di litri/sec. 30,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 132.000;

RILEVATO che, come si evince dalle relazioni geologico-tecniche inviate a corredo delle precitate richieste di concessione, l'opera di prelievo è dotata di due pompe destinate, nell'ambito della medesima azienda agricola, a due diverse utilizzazioni (zootecnica per pompa n. 1; irrigua per pompa n. 2);

CONSIDERATO che le domande presentano i requisiti per essere sottoposte al procedimento di

concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione delle domande sul BURERT n. 51 del 20/2/2019 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone:

- per la pompa n. 1, come uso "igienico e assimilati";
- per la pompa n. 2, come uso "irriguo";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO inoltre di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo richiesto ad uso zootecnico di mc. 12.162, sebbene **il volume calcolato applicando i parametri del D.M. 31/7/2015, pari a mc. 14.742, risulti superiore a quanto richiesto**, con obbligo tuttavia d'installare il contatore per le verifiche dei quantitativi d'acqua estratti dal pozzo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota prot. PG n. 20562 del 7/2/2019 per l'uso irriguo e nota prot. PG n. 20612 del 7/2/19 per l'uso zootecnico);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota prot. PG n. 42921 del 18/3/2019);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie per entrambe le domande di concessione e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2019, sia per l'uso irriguo che per l'uso zootecnico;
- ha versato in data 9/4/2019 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale per la pompa n. 1 (uso zootecnico);
- ha versato in data 8/4/2019 la somma pari a 539,68 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale per la pompa n. 2 (uso irriguo);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC18A0052 (ex PC01A0737);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Bertoli F.lli s.s., con sede in Carpaneto P.no (PC), via Costa n. 22 loc. Travazzano - C.F. e P.IVA 00908200330, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC18A0052 (ex PC01A0737), ai sensi dell'art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente avente profondità di m 107;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Travazzano - La Costa, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 36, mapp. n. 195; coordinate UTM 32: X: 561.758 Y: 4.970.836;
 - corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE (limite acquifero A2 mt 37 da p.c.);
 - **pompa n. 1:** destinazione della risorsa ad uso zootecnico; portata massima di esercizio pari a l/s 2,33; volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 12.162;
 - **pompa n. 2:** destinazione della risorsa ad uso irriguo; portata massima di esercizio pari a l/s 30; volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 132.000;
2. di stabilire che la concessione è valida **fino al 31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 5/4/2019;
4. di dare atto che:
 - il canone dovuto per l'uso zootecnico (pompa n. 1) per l'anno 2019 quantificato in 164,72 euro è stato pagato;

- il canone dovuto per l'uso irriguo (pompa n. 2) per l'anno 2019 quantificato in 539,68 euro è stato pagato;
5. di dare atto che:
 - la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale per l'uso zootecnico (pompa n. 1), quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
 - la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale per l'uso irriguo (pompa n. 2), quantificata in 539,68 euro, è stata versata;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
 11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Agricola Bertoli F.lli s.s., con sede in Carpaneto P.no (PC), via Costa n. 22 loc. Travazzano - C.F. e P.IVA 00908200330 (codice pratica PC18A0052 - ex PC01A0737).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 107, con tubazione di rivestimento in ferro catramato del diametro di mm 400, equipaggiato con due elettropompe sommerse della potenza, rispettivamente, di 4,0 kW (uso zootecnico) e 51 kW (uso irriguo), dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 62 e m 66, tra m 98 e m 99,50 e tra m 99,50 e m 107 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Travazzano - La Costa, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 36, mapp. n. 195; coordinate UTM 32: X: 561.758 Y: 4.970.836.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata come segue:
 - pompa n. 1: ad uso zootecnico;
 - pompa n. 2: ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Carpaneto P.no (PC), foglio n. 36, mappali n. 110, 112, 128, 165, 169, 170, 171, 175, 177, 178, 186, 195, 196, 207 e 208; foglio n. 34, mappali n. 89, 90, 91, 93, 102, 131, 132, 168, 169, 170, 176 e 178 - della superficie complessiva di circa 41.68 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito come segue:
 - pompa n. 1: nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2,33 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 12.162;
 - pompa n. 2: nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 132.000;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE (limite acquifero A2 mt 37 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONI DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere i canoni annui entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare i canoni in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Il concessionario, qualora **il misuratore installato sulla pompa n. 2 (uso irriguo)** ai sensi dell'art.7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata **ad uso irriguo** risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone ad uso irriguo anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone ad uso irriguo dell'anno successivo.

ARTICOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI

1. I depositi cauzionali versati, pari a pari a 250,00 euro per la pompa n. 1 (uso zootecnico) e a 539,68 euro per la pompa n. 2 (uso irriguo), vengono restituiti alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare i canoni e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.



3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare i canoni fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare **due distinti, idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata da ciascuna delle due pompe**, e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di

controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo **per la pompa n. 2 (uso irriguo)**, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI


Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Bertoli Lodovico (C.F. BRTLVC55T21B812K), in qualità di socio - legale rappresentante della Società Agricola Bertoli F.lli s.s. (C.F. 00908200330), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 05/06/2018

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.